



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: Regolamento sulla protezione dei dati personali. Approvazione

**n. 402**

Data 13 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala delle adunanze in Santa Maria La Nova in Napoli, si è riunito il Consiglio metropolitano, ritualmente convocato.

Presiede il Sindaco metropolitano Luigi de Magistris.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Antonio Meola.

Risultano presenti:

1	DE MAGISTRIS Luigi	SI	14	IOVINO Francesco	SI
2	CACCIAPUOTI Raffaele	SI	15	JOSSA Giuseppe	NO
3	CAIAZZO Antonio	NO	16	LETTIERI Raffaele	NO
4	CAPASSO Elpidio	SI	17	MADDALONI Michele	SI
5	CAPASSO Francesco	NO	18	MARRAZZO Domenico	SI
6	CARBONE Vincenzo	NO	19	PACE Salvatore	SI
7	CASCONE Francesco	SI	20	PIROZZI Nicola	NO
8	CIRILLO Giuseppe	SI	21	QUAGLIETTA Alessia	NO
9	CIRILLO Vincenzo	SI	22	RAGOSTA Rosario	SI
10	COCCIA Elena	NO	23	SGAMBATI Carmine	SI
11	D'ALTERIO Diego Nicola	NO	24	TITO Giuseppe	SI
12	DI MAIOLO Felice	SI	25	TOZZI Paolo	SI
13	IORIO Katia	SI			

In continuazione di seduta.

Presenti alla votazione della deliberazione in oggetto: de Magistris, Cacciapuoti, Capasso E., Cascone, Cirillo G., Cirillo V., Di Maiolo, Iorio, Iovino, Maddaloni, Marrazzo, Pace, Ragosta, Sgambati, Tito, Tozzi

Il Sindaco introduce il quarto punto iscritto all'O.d.G. ad oggetto: *“Regolamento sulla protezione dei dati personali. Approvazione”*.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 324 del 02/12/2019 è stato proposto al Consiglio l'approvazione del Regolamento sulla protezione dei dati personali;

### **Premesso, altresì, che:**

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 222 del 20.12.2005 è stato approvato il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Napoli” ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- con il citato regolamento sono stati identificati per ciascuna Direzione dell'Ente i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni su di essi eseguibili, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 25 maggio 2018, e non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
- secondo il principio di gerarchia delle fonti, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;
- le previsioni di adeguamento della normativa italiana al GDPR sono contenute nel D.L.gs. n. 101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, avente ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- il decreto 101 apporta modifiche, integrazioni e abrogazioni al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in recepimento della normativa comunitaria;
- in considerazione della suddetta normativa europea il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 222 del 20.12.2005 non è più applicabile;

### **Considerato che:**

- le nuove norme europee contenute nel Regolamento UE, applicabili anche agli enti locali, mirano ad adeguare il livello di protezione dei dati all’evoluzione degli strumenti utilizzati nell’amministrazione digitale introducendo il principio della c.d. “accountability” (c.d. responsabilizzazione) in virtù del quale il titolare del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il trattamento dei dati effettuato è conforme al GDPR;
- l’approccio europeo del GDPR è nel senso di predisporre una tutela non più rimediale e riparatoria ma preventiva attraverso misure di minimizzazione del rischio di violazione dei dati attraverso tecniche di protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. Privacy by design) e per impostazione predefinita (c.d. Privacy by default);
- il GDPR intende promuovere una cultura della protezione dei dati i cui effetti sono da ricondurre alla promozione dello sviluppo economico, libertà, efficienza amministrativa e dignità della persona;
- il GDPR prevede, in particolare che, se sono stati individuati trattamenti di dati personali suscettibili di generare dei rischi elevati per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, dovrà essere eseguita, per ognuno dei trattamenti, un’analisi di impatto sulla protezione dei dati (Data Privacy Impact Assessment - DPIA);
- il sistema sanzionatorio posto a presidio dell’osservanza del Regolamento prevede che le violazioni derivanti dalla mancata attuazione di specifiche disposizioni dello stesso comportino una sanzione amministrativa pecuniaria per l’Ente Titolare fino ad un massimo di 20 milioni di euro;
- in campo opera il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza che, in sede ispettiva, verificherà il rispetto del principio di “accountability”: in fase di controllo il Titolare dovrà dimostrare con ragionamento logico e tramite prove, cosa è stato fatto e cosa no, dimostrando il perché del mancato adempimento (mancata nomina RPD, mancata tenuta del Registro);
- l’art. 82 del GDPR disciplina la responsabilità civile e il conseguente eventuale risarcimento nei confronti dell’interessato che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento;
- il profilo risarcitorio è da tenere in debito conto nelle pp.aa., in considerazione della circostanza per cui, come chiarito dalla giurisprudenza, sussiste responsabilità erariale in tutti i casi in cui la mancata adozione delle misure di sicurezza adeguate abbia determinato un risarcimento al privato danneggiato (sull’assenza di procedure di controllo che abbia determinato un danno diretto alle casse dell’Ente cfr. Corte Conti, Reg. Toscana, 26 aprile 2006, n. 265);
- l’articolo 84 del GDPR prevede che siano gli Stati membri a stabilire le norme sulle sanzioni penali previste in caso di violazioni non sottoposte a misure di carattere amministrativo e pecuniario; si tratta di individuare e sanzionare le fattispecie criminose che possono essere caratterizzate dall’abuso di strumenti informatici: comportamenti previsti e puniti dal codice

penale o da leggi speciali in cui il sistema informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato; in Italia opera il servizio centrale della polizia postale, specializzato nell'ambito dei reati commessi attraverso la rete;

- il D.Lgs. 101/2018 introduce alcune fattispecie criminose impattando sulla precedente normativa nazionale; esso disciplina la competenza del Garante a disporre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento, avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, normando il procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori che comportano responsabilità amministrativa e penale del contravventore;

#### **Dato atto che:**

- il GDPR non contiene una normazione peculiare per le pubbliche amministrazioni, ma all'art. 6 lettera e) riconosce tra i casi di liceità del trattamento, l'ipotesi in cui "è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", condizione tipica dell'ente pubblico; ne deriva che le pubbliche amministrazioni non devono richiedere il consenso dell'interessato purché il trattamento dei dati venga effettuato nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali; tuttavia le stesse sono sottoposte per effetto della nuova normativa europea ad una serie di obblighi e prescrizioni a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini;
- il D.Lgs. 101/2018 sul punto prevede che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2); esso contiene anche la disciplina per il trattamento di categorie particolari di dati personali, che si renda necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e sia effettuato da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri;

#### **Dato atto altresì che:**

- al fine di assicurare la piena attuazione delle prescrizioni europee il GDPR individua i soggetti che svolgono un ruolo chiave per lo svolgimento delle attività in materia di privacy, ciascuno con precisi compiti e funzioni: il Titolare del trattamento, il Responsabile della Protezione dei dati, il Responsabile del trattamento;
- ai sensi del GDPR "Titolare del Trattamento" è la Città Metropolitana di Napoli;
- con riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione Dati" (DPO – Data Protection Officer), figura obbligatoria per le autorità pubbliche e gli organismi pubblici con il compito di sorvegliare l'osservanza del GDPR nell'Amministrazione e di fungere da punto di contatto con il Garante, esso è stato nominato con Decreto Sindacale n. 317 del 04/06/2018;
- il Sindaco metropolitano con deliberazione n. 373 del 21/11/2018 ha approvato un atto d'indirizzo in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- l'atto d'indirizzo, stante l'immediata applicazione del Regolamento UE 2016/679 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 101/2018, considerato il principio di separazione tra politica e gestione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ha recepito le disposizioni comunitarie e

nazionali in materia di trattamento dei dati personali, nelle more di una disciplina regolamentare interna di recepimento;

- esso ha demandato alla Direzione Supporto Organi Istituzionali, raccordandosi con il RPD, l'adeguamento del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 222 del 20.12.2005, alle nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali e secondo gli indirizzi in esso contenuti;
- la Direzione Supporto Organi Istituzionali e il RPD hanno avviato un confronto che ha portato alla condivisione di una proposta regolamentare in linea con le finalità e le disposizioni normative europee e nazionali;

#### **Ritenuto opportuno:**

- approvare il testo regolamentare allegato al presente atto, al fine di stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

#### **Visti:**

- il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation)
- il D. Lgs. 101/2018;
- il D.Lgs. 196/2003;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2014;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs n.267/00 del Dirigente del Direzione Supporto Organi istituzionali, M. Bertolotto;
- il parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.lgs 267/00 del Dirigente dell'Area Servizi economico-finanziari/Ragioniere Generale, C.Miele;

Presenti alla votazione: 16 (de Magistris, Cacciapuoti, Capasso E., Cascone, Cirillo G., Cirillo V., Di Maiolo, Iorio, Iovino, Maddaloni, Marrazzo, Pace, Ragosta, Sgambati, Tito, Tozzi).

Favorevoli: unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

**DELIBERA**

1. approvare il Regolamento sulla protezione dei dati personali, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. dare atto che il Regolamento allegato sostituisce ogni precedente disposizione con esso non compatibile;

Il Sindaco propone al Consiglio di rendere **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, il presente provvedimento.

Con votazione espressa in forma palese il Sindaco accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti alla votazione: 16

Favorevoli: unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

La proposta è approvata.


**PARERI ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000**

Proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano ad oggetto: **Regolamento sulla protezione dei dati personali.**

Il Dirigente della Direzione Supporto organi istituzionali, M. Bertolotto in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole

Napoli, 05/xii/19

Il Dirigente del Direzione  
Maurizio Bertolotto


  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area Servizi Economico-Finanziari/~~Ragioniere Generale~~ in ordine alla regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Napoli, 09-12-2019



Il Ragioniere Generale  
Carmela Miele

  
\_\_\_\_\_

Il Sindaco  
f.to Luigi de Magistris

Il Segretario Generale  
f.to Antonio Meola

---

**SI ATTESTA**

- Che ai sensi dall'art.124 comma 1 del D.lgs. n.267/00, la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente, ai sensi dell'art. 32 c.1 della L. n° 69/2009, all'Albo pretorio on line della Città metropolitana il \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Maurizio Bertolotto

---

---

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente all'Albo pretorio *on line* della Città metropolitana per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---